

STATUTO

COOPERATIVA BLANDA SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTORA CS CORSO ALDO MORO
90

Numero REA: CS - 210724

Codice fiscale: 03096070788

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

<u>ALLEGATO "B" AL N. 48.429 DIREPERTORIO ED AL N. 12.470 DI RACCOLTA</u>		
<u>STATUTO SOCIETA' COOPERATIVA</u>		
TITOLO I		
<u>DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA</u>		
<u>Art. 1 (Costituzione e denominazione)</u>		
E' costituita con sede nel comune di Tortora (CS) , la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA BLANDA SERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE" . Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.		
<u>Art. 2 (Durata)</u>		
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
<u>SCOPO OGGETTO</u>		
<u>Art. 3 (Scopo mutualistico)</u>		
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione associata dell'azienda nella quale presta la propria attività di lavoro tutto il gruppo sociale, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali in virtù di tutte le disposizioni legislative vigenti e future in favore dell'occupazione e della cooperazione. La Cooperativa può operare anche con terzi. La Cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative Italiane.		

	<u>Art. 4 (Oggetto sociale)</u>	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo prece-	
	dente, nonchè la gestione separata ed i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	<u>Attività Economica di tipo misto (A e B)</u>	
	A) Ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera a) della legge n.381/1991:	
	- il recupero e riabilitazione di persone disabili con lo scopo di elevarne il livello di au-	
	tonomia personale e favorirne una migliore integrazione sociale; promozione, orga-	
	nizzazione, gestione di attività sociali, culturali, ricreative, di corsi di formazione, con-	
	vegni, studi, centri di documentazione volti alla divulgazione e all'approfondimento	
	delle finalità sociali; servizi di comunità alloggio, centri, strutture di accoglienza per	
	persone con disabilità fisica e/o psichica, per minori, per soggetti in stato di emargi-	
	nazione sociale (donne in difficoltà, immigrati, senza tetto), e per persone in genere	
	autosufficienti e non; Servizi per il tempo libero; assistenza scolastica per persone	
	con disabilità; assistenza domiciliare, in comunità o istituti; servizi di assistenza domi-	
	ciliare, infermieristica e sanitaria, anche in centri appositamente allestiti o messi a di-	
	sposizione da enti pubblici o privati; realizzazione di strutture per la formazione pro-	
	fessionale;	
	B) ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera b) della legge n. 381/1991:	
	- l'assunzione e l'esecuzione, anche per conto di Enti Pubblici, di lavori edili, stradali,	
	idraulici, termici ed elettrici, di acquedotti, dighe, gasdotti o oleodotti; di opere di irri-	
	gazione e di evacuazione, di opere marittime e lavori di drenaggio, di opere fluviali, di	
	difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, di impianti per la produzione dell'ener-	
	gia elettrica, di linee telefoniche e di impianti di telefonia; di movimento terra, demo-	
	lizione, ripristino e rinnovazione di opere; nonchè manutenzione di edifici, strade, im-	

	pianti e di ogni altra opera sopra indicata compresi gli impianti elettrici, pubblici e vo-	
	tivi, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela; esecuzione di im-	
	pianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, segnaletica stradale non	
	luminosa e barriere, protezioni stradali; affissioni e rimozioni di cartelloni e manifesti	
	pubblicitari; lavori boschivi, silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali; forestazione	
	e verde pubblico attrezzato; sistemazione di parchi e giardini; ogni attività nel settore	
	ambientale e nel campo dei servizi igienici, e in particolare, pulizia , disinfestazione, e	
	disinfezione di aree pubbliche e private, spazzamento strade gli istituti scolastici; o-	
	pere di bonifica, smaltimento e recupero dei rifiuti; trasporto di persone e merci su	
	strada; realizzazione e gestione, su concessione degli enti proprietari, pubblici e pri-	
	vati, di asili nido, scuole materne, mense scolastiche e aziendali, di quartiere, lavan-	
	derie, parcheggi, campeggi, alberghi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, centri com-	
	merciali, ricreativi, sociali e sportivi, assistenziali e centri di educazione psicofisica per	
	anziani, portatori di handicaps, ed inabili al lavoro; servizi di vigilanza e guardiania	
	pubblica privata.	
	1. attività di liquidazione ed accertamento dei tributi degli enti locali, enti	
	pubblici diversi dallo stato, compresi i consorzi di bonifica, le comunità	
	montane, i consorzi fra enti pubblici e simili, da effettuare disgiuntamente	
	o congiuntamente con la riscossione di tali entrate e di quelle extra tribu-	
	tarie, nonchè la gestione di tutte le attività connesse e/o complementari	
	indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale	
	sopra descritte;	
	2. assistenza ai predetti enti nell'organizzazione di sistemi informatici di-	
	retti alla gestione ed alla contabilizzazione delle entrate e non di ogni ge-	
	nere, nonchè la fornitura, la gestione ed ogni altra attività connessa alla	

	gestione di sistemi informativi territoriali;	
	3. realizzazione, manutenzione e aggiornamento di sistemi già in esercizio;	
	4. acquisizione, registrazione e elaborazione dati, con trascrizione su sup-	
	porti idonei alla lettura da parte degli elaboratori elettronici, la riclassifica-	
	zione dei dati rilevati secondo tematiche di analisi, la fornitura di banche	
	dati;	
	5. prestazione di servizi reali per l'ottimizzazione dei sistemi elaborativi e	
	computerizzati, quali i servizi di consulenza inerenti le problematiche	
	dell'elaborazione dati, servizi di consulenza tecnica, economica, e per la	
	realizzazione di sistemi informatici;	
	6. rilevazione territoriale finalizzata all'accertamento dei tributi comunali e	
	di altri enti pubblici in genere, compilazione di schedari, di elaborati e della	
	creazione della banca dati della fiscalità comunale ed altri enti pubblici e	
	relativa quantificazione dei tributi;	
	7. scansione ottica e la fornitura di banche dati di immagini;	
	8. custodia e archiviazione documenti e relativa gestione;	
	9. formazione e addestramento di personale specializzato nel settore	
	dell'informatica, nell'ambito dei servizi offerti alle pubbliche amministrazioni;	
	10. gestione, elaborazione e acquisizione di dati e documenti per conto di	
	enti pubblici, compresa la stampa di ogni genere, nonché la prestazione di	
	servizi, in modo particolare per conto di comuni o altri enti locali (rilevazioni	
	statistiche, formazione ruolo e simili);	
	11. trasmissione telematica di dati, dichiarazioni, comunicazioni atti e do-	
	cumenti di qualsiasi tipo e genere per conto ed a favore di enti e società	

	statali e di altri enti pubblici; l'attività di posta elettronica nonché l'attività	
	di postalizzazione e di notifica per conto dei suddetti soggetti;	
	12. rilevazione e il censimento, la gestione del patrimonio immobiliare e	
	mobiliare di enti pubblici, anche al fine di realizzare una banca dati della fi-	
	scalità, nonché procedere alla progettazione ed alla produzione di sistemi	
	informatici sia hardware che software;	
	13. organizzazione e conduzione di un centro di elebarazione dati per ef-	
	fettuare attività di liquidazione e di accertamento tributi e quello di riscos-	
	sione di altre entrate delle provincie e dei comuni;	
	14. servizi di vigilanza e guardiania e custodia di strutture pubbliche e pri-	
	vate;	
	15. servizio di accalappiacani e ricovero dei randagi;	
	16. servizio di ausiliari al traffico;	
	17. l'organizzazione e la gestione di servizi, pubblici e privati, quali inter-	
	venti per la difesa dell'ambiente, pulizie e servizi ecologici di ogni genere	
	compresa la raccolta differenziata;	
	18. la gestione di parcheggi di qualsiasi tipo e dimensione, aree attrezzate,	
	magazzini, depositi, lavori di facchinaggio e manodopera, carico e scarico di	
	servizi per la gestione di mense aziendali, catering di ristorazione, bar, at-	
	tività turistiche alberghiere;	
	19. gestione, su concessione degli enti proprietari, pubblici e/o privati,	
	nonchè promozione, costituzione e gestione di asili – nido e infantili, men-	
	se, lavanderie, campeggi, centri culturali, assistenziali e ricreativi, centri di	
	educazione psicofisica per anziani, handicappati e inabili al lavoro, centri di	
	formazione, con scuole sia teoriche (con funzione di educazione permanen-	

	te) che pratiche (in campo artiginale) centri sportivi, nonché la promozio-	
	ne, costituzione e gestione di ogni struttura idonea ad offrire servizi socio –	
	sanitari che possano valere a procurare ad ogni persona versate in condi-	
	zioni disagiate una esistenza sana e dignitosa e, quindi, realmente inserita	
	nel contesto sociale;	
	20. servizi (sia tecnici, amministrativi e legali, sia in forma diretta che di	
	supporto o consulenza) sia a privati sia alla pubblica amministrazione (p.a.)	
	in generale e, in particolare, la raccolta ed elaborazione dei dati di pubblico	
	interesse, il potenziamento dei servizi della p.a. (tramite sia l'affiancamen-	
	to in servizio degli uffici, sia la progettazione e la gestione di adeguati si-	
	stemi informativi), al fine di migliorare il rapporto tra cittadini ed istituzio-	
	ne attraverso una maggiore trasparenza dall'alto ed un maggiore controllo	
	dal basso;	
	21. la gestione di attività sociali educative e formative a favore dei propri	
	soci e di utenti diversi, soprattutto se portatori di interessi sociali ed eco-	
	nomici svantaggiati;	
	22. - servizi di supporto agli uffici tecnici comunali	
	<u>Attività connesse o complementari</u>	
	a) compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, creditizie e finan-	
	ziarie queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie e/o utili alla realizza-	
	zione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi;	
	b) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla attuazione degli scopi anzi-	
	detti;	
	c) aderire e partecipare ad Enti ed Organismi economici, cooperativi e consortili aven-	

	ti finalità analoghe alla Società Cooperativa, anche assumendone interessenze;	
	d) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei	
	soci;	
	e) operando la società nelle aree di crisi individuate dall'Unione Europea, invoca	
	tutti i benefici fiscali ed economici previsti da ogni legge vigente ed emananda. Sono	
	- altresì - escluse dall'oggetto sociale tutte le attività per le quali la legge richiede un	
	maggiore capitale sociale.	
	<u>TITOLO III</u>	
	<u>SOCI</u>	
	<u>Art. 5 (Soci ordinari)</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-	
	ge. Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al	
	raggiungimento degli scopi sociali. In nessun caso possono essere soci coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese identiche od affini , o partecipano a società che, secondo	
	la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa .	
	<u>Art. 6 - Numero e categorie di soci</u>	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo sta-	
	bilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene infe-	
	riore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di	
	un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti cate-	
	gorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi na-	
	tura ed entità;	

	- soci lavoratori svantaggiati;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini	
	di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio inte-	
	ressato dall'attività della cooperativa.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare	
	persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche	
	o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a	
	ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	<u>Art. 7 - Soci lavoratori</u>	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Possono essere soci lavorato-	
	ri, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che inten-	
	dano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperati-	
	va e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma su-	
	bordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il	
	rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica	

	del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento	
	economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consi-	
	glio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	<u>Art. 7.1 - Soci lavoratori svantaggiati</u>	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.8.2. Esse devono	
	costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmen-	
	te con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica	
	amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	<u>Art. 8 - Soci volontari</u>	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per	
	fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le nonne	
	di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle nonne in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa	
	sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche,	
	le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti.	
	<u>Art.9 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari</u>	
	La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista	
	per le società per azioni. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di	

	diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.	
	<u>Art. 10 - Procedura di ammissione</u>	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrati-	
	vo contenente:	
	- <u>se persona fisica</u> : cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale	
	e attività svolta;	
	- <u>se soggetto diverso da persona fisica</u> : denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;- l'ammon-	
	tare della quota che si propone di sottoscrivere.I soggetti diversi dalla persona fisica,	
	inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappre-	
	sentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su do-	
	manda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve	
	versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta degli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia	
	accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comu-	
	nicata entro sessanta giorni agli interessati.In questo caso, l'aspirante socio può entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. L'organo Ammini-	
	strativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di so-	
	cietà, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5,	
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illu-	
	strano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci .	
	<u>Art. 11 (Obblighi del socio)</u>	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della	
	domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adotta-	
	te dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	<u>Art. 12 (Perdita della qualità di socio)</u>	

	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisi-	
	ca;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso	
	da persona fisica.	
	<u>Art. 13 (Recesso del socio)</u>	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli	
	Amministratori devono esaminarla, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata co-	
	municazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli. Il recesso	
	ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su	
	richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	<u>Art. 14 (Esclusione)</u>	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi pre-	
	visti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, op-	

	pure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	<u>Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)</u>	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato negli articoli che seguono. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	<u>Art. 16 (Liquidazione)</u>	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	

	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	prezzo , ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato de-	
	stinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3	
	del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bi-	
	lancio stesso .	
	<u>Art. 17 (Morte del socio)</u>	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
	nere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio	
	deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale	
	di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli a-	
	venti diritto. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano	
	nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrati-	
	vo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.	
	<u>Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei</u>	
	<u>soci cessati)</u>	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od e-	
	sclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.Quanto non richiesto andrà alla riser-	
	va legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	

	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione	
	hanno avuto effetto .Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si	
	manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la Società gli eredi del socio defunto .	
	<u>TITOLO IV</u>	
	<u>PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE</u>	
	<u>Art. 19 (Elementi costitutivi)</u>	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore no-	
	minale di euro 500,00 (cinquecento). La quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	- dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all'atto dello scioglimento della Società .	
	<u>Art. 19.1 - Quote - Capitale</u>	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro. Ove	
	la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una	
	quota superiore a <u>centomila euro</u> . Il limite di cui al comma precedente non si applica	

	nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli	
	2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche	
	ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.	
	<u>Cessione delle quote dei soci cooperatori</u>	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società,	
	se la cessione non è autorizzata dagli amministratori; il socio che intende trasferire la	
	propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i re-	
	quisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	<u>Art.20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-	
	dute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio	
	che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli	
	Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'au-	
	torizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della ri-	
	chiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il di-	
	niego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-	
	sizione al Collegio arbitrale.	
	<u>Art.21 (Bilancio di esercizio)</u>	
	L'esercizio sociale va dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bi-	

	lancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'ap-	
	provazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180	
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari e-	
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministra-	
	tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bi-	
	lancio.	
	<u>Art.22 (Destinazione degli utili di bilancio)</u>	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili an-	
	nuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima ;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente .	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci cooperatori .	
	<u>Art. 23 (Ristorni)</u>	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare	
	somme al conto economico a titolo di ristorno. I soci in sede di approvazione del bi-	
	lancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante	
	una o più delle seguenti forme:	
	· erogazione diretta;	

	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa	
	ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	<u>RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI</u>	
	<u>Art. 24 (Decisioni dei soci)</u>	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente	
	atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	<u>In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:</u>	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile dei Sindaci e del	
	Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-	
	zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui di cui sopra devono essere adottate mediante delibera-	
	zione assembleare.	
	<u>Art. 25 (Assemblee)</u>	
	In tutti i casi le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione as-	
	sembleare nel rispetto del metodo collegiale. La convocazione dell'Assemblea deve ef-	

	fettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., posta elettronica o altro mezzo idoneo,	
	, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data	
	e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima.	
	<u>Assemblea totalitaria</u>	
	<u>In</u> mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa vali-	
	damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto	
	e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato .	
	<u>Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)</u>	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto .	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti , su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno.	
	<u>Art. 27 (Votazioni)</u>	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	<u>Art. 28 (Voto - rappresentanza in assemblea)</u>	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 60 (sessanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sot-	
	toscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto , qualunque sia l'ammontare	

	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cin-	
	que (massimo 5) voti . I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o dipendente come di-	
	sposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci	
	soci . La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	<u>Art.29 (Presidenza dell'Assemblea)</u>	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo am-	
	ministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dal-	
	la persona designata dall'Assemblea stessa. Essa provvede alla nomina di un segreta-	
	rio, anche non socio.	
	<u>Art.30 (Amministrazione)</u>	
	La Società è alternativamente amministrata , con scelta da adottarsi con decisione	
	dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio	
	di Amministrazione. Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio	
	di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da	
	tre a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazio-	
	ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche .	
	L'Organo amministrativo può essere nominato sino a revoca o per un pe-	
	riodo non superiore a 3 esercizi e, in quest'ultimo caso, scade alla data	
	nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo eser-	
	cizio della carica .	

<u>Art. 31 (Compiti degli Amministratori)</u>		
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, e-	
	sclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge .	
<u>Art. 32 Amministratori delegati</u>		
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione del-	
	le materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici	
	con i soci , ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo forma-	
	to da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega .Ogni 180 giorni organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione.	
<u>Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)</u>		
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia	
	materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	degli Amministratori.La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano in-	
	formati almeno un giorno prima della riunione.	
<u>Art. 34 (Validità delle adunanze dell'Organo amministrativo)</u>		
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggio-	
	ranza degli Amministratori in carica . Le deliberazioni sono prese a maggioranza as-	
	soluta dei voti.	
<u>Art. 35 (Integrazione del Consiglio)</u>		
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggio-	

	ranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei	
	soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Ammini-	
	stratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frat-	
	tempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindaca-	
	le, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a farsi ricorso alla	
	decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	<u>Art. 36 (Compensi agli Amministratori)</u>	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo.	
	<u>Art. 37 (Rappresentanza e Poteri)</u>	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresen-	
	tanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio e possono compiere tutti gli atti	
	di ordinaria o straordinaria amministrazione nulla escluso od eccettuato, compresa la	
	facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti.	
	<u>Art. 38 (Collegio sindacale)</u>	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei so-	
	ci .Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.Il Presidente	
	del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. I Sindaci restano in carica	
	per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica . Essi sono rieleggibili.La retribuzione annuale dei	
	Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero perio-	
	do di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito	

	presso il Ministero della Giustizia.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	<u>CONTROVERSIE</u>	
	<u>Art. 39 (Clausola arbitrale)</u>	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.	
	n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di	
	esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è ac-	
	compagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	<u>Art.40 (Arbitri e procedimento)</u>	
	Gli Arbitri sono in numero di tre per tutte le controversie di qualsiasi valore.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Cosenza.	
	<u>Art.41 (Esecuzione della decisione)</u>	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecu-	
	zione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei con-	
	fronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collabora-	
	zione all'attività sociale.	
	<u>TITOLO VIII</u>	
	<u>SCIoglimento e LIQUIDAZIONE</u>	

	<u>Art. 42 (Scioglimento anticipato)</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori	
	stabilendone i poteri .	
	<u>Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)</u>	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmen-	
	te rivalutato;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui	
	all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	<u>TITOLO IX</u>	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	<u>Art. 44 (Regolamenti)</u>	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rap-	
	porti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno esse-	
	re stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	<u>Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)</u>	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzio-	
	ne del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devo-	
	no essere di fatto osservati.	
	<u>Art. 46 (Rinvio)</u>	

26 di 26